

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 23/03/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39208-la-rottamazione-delle-cartelle-di-equitalia>

Autore: Pier Paolo Muià

La rottamazione delle cartelle di Equitalia

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI EQUITALIA.

AVV. PIER PAOLO MUIÀ – AVVOCATO DEL FORO DI FIRENZE

1. Introduzione.

Come noto, per effetto del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) è possibile definire in via agevolata, entro il 31.03.2017, i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 (c.d. rottamazione dei ruoli). Stante l'imminente scadenza del termine e la recente bocciatura – abbastanza inaspettata – dell'emendamento alla legge di conversione del decreto n. 8 del 9 febbraio 2017 (che prevedeva il prolungamento al 21 aprile del termine ultimo per aderire alla rottamazione), si rende opportuno un breve excursus dei punti fondamentali della normativa (tutta contenuta nel solo articolo 6 del Decreto Legge n.193 del 24 ottobre 2016, convertito in legge con modifiche con la Legge n. 225/2016).

2. L'oggetto della rottamazione.

Il primo tema da chiarire è la delimitazione dell'oggetto della rottamazione: quali sono i carichi che rientrano nella definizione agevolata e quali invece non rientrano ?

La rottamazione è esperibile da qualunque soggetto nei cui confronti vi è un carico affidato all'Agente della riscossione (Equitalia) dal 01.01.2000 al 31.12.2016. L'oggetto è quindi delimitato, in primo luogo, a tutte le somme che possono essere incassate tramite agente della riscossione e che riguardano il periodo temporale ben delimitato di cui sopra.

Il D.L. ha poi stabilito delle esclusioni in specifiche materie, rispetto ai quali carichi pertanto non sarà possibile accedere alla definizione agevolata.

In particolare, non rientrano nel nuovo piano di rottamazione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;
- e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Riguardo alla delimitazione dell'oggetto della rottamazione, oltre a quelle espressamente previste dalla legge, bisogna considerare anche che la norma stabilisce che la definizione agevolata riguarda soltanto i c.d. carichi affidati al 31.12.2016.

A tal proposito, per quanto riguarda i carichi erariali, si è posto un problema di non poco conto, chiarito soltanto recentemente dall'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda le somme che vengono gestite con il sistema del ruolo, la procedura seguita è la seguente: dopo aver forato i ruoli, l'Agenzia delle Entrate appone il visto su ognuno di essi e poi si ha un flusso che passa attraverso la consegna dei ruoli all'Agente della riscossione. In questo sistema, il visto viene posto il giorno 15 e il giorno 31 di ogni mese e la consegna dei ruoli a Equitalia viene fatta il 25 del mese per i ruoli i cui visti sono stati posti il 15 e invece il 10 del mese successivo per i ruoli visti il 31. Il problema che si è posto ha quindi riguardato i ruoli visti il 31 dicembre 2016 e consegnati ad Equitalia il 10 gennaio 2017. Sul punto la posizione tenuta dall'Agente della riscossione fino a pochi giorni fa era di escludere dalla rottamazione i carichi che, seppur visti il 31 dicembre 2016, erano stati consegnati dall'Amministrazione finanziaria il successivo 10 gennaio. Con la circolare dell'8 marzo l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla questione ed ha chiarito che nel momento in cui viene apposto il visto entro la data del 31.12.2016 il ruolo può essere rottamato, anche se viene consegnato successivamente. Pertanto, Equitalia si è naturalmente adeguata

all'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e oggi permette di rottamare anche i ruoli vistati entro il 31 dicembre 2016 anche se gli sono stati consegnati il 10 gennaio 2017.

La rottamazione può avere ad oggetto anche carichi che sono già stati parzialmente pagati. In questo caso, però, non essendo prevista la sua retroattività, potranno essere oggetto di definizione agevolata solo gli importi residui.

Infine, **oggetto di rottamazione possono essere anche le cartelle che sono già comprese in un piano di rateazione ordinario.** A tal proposito, la norma in commento ha stabilito che, per poter essere oggetto di definizione agevolata, le cartelle che erano comprese in un piano di rateazione ordinario in essere (cioè con rateazione non decaduta) al 24 ottobre 2016, dovranno avere come condizione necessaria il pagamento di tutte le rate pagate fino al 31.12.2016 (comprese le somme a titolo di mora). Se presenta la domanda di rottamazione, entro il 31 marzo, il contribuente non è obbligato a pagare le rate successive al 31 dicembre 2016 (anche in considerazione del fatto che da luglio dovrà pagare le rate della rottamazione).

Per quanto riguarda, invece, le cartelle per le quali la rateazione è già decaduta prima del 24.10.2016, non è previsto questo obbligo di regolarizzazione dei pagamenti fino al 31.12.2016.

3. Gli effetti della rottamazione.

Come noto, aderendo alla definizione agevolata, il contribuente otterrà una riduzione dell'importo da corrispondere con riferimento alle cartelle ed ai carichi per i quali ha chiesto la definizione agevolata. In particolare, **la sanzione e gli interessi di mora della Cartella vanno a costituire il nucleo principale dell'abbattimento che si ottiene con la definizione agevolata.** Per quanto riguarda le cartelle comprese in provvedimenti di rateizzazione, mette conto rilevare che anche gli interessi di rateazione vengono meno nel conteggio del debito tributario del residuo e quindi rientrano nella parte rottamata. Infine, **un effetto indiretto**

della definizione agevolata è la riduzione dell'aggio esattoriale, che - in quanto calcolato in percentuale sull'importo della cartella - sarà naturalmente ridotto proporzionalmente in base alla riduzione degli importi di cui alla cartella.

In altri termini, la rottamazione consiste nel fatto che il contribuente pagherà l'imposta di cui alla Cartella e non pagherà invece le sanzioni e gli interessi, mentre l'aggio verrà quindi pagato in percentuale sulla sola imposta.

Oltre a detti importi, rimarranno comunque da pagare le spese di notifica e, se sostenute da Equitalia (in quanto già intrapresa un'esecuzione) le spese esecutive.

Il pagamento degli importi rottamati potrà essere effettuato sia a rate che in un'unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. La rateizzazione sarà possibile richiederla fino a un massimo di 5 rate a scadenze prestabilite: le prime tre scadono a luglio, settembre e novembre 2017, le altre due ad aprile e settembre 2018. Altra condizione obbligatoriamente definita dalla legge in ordine alla rateazione, riguarda il fatto che il 70% dell'importo rottamato va pagato entro il 2017.

4. Condizioni e modalità di presentazione dell'istanza.

Alla definizione agevolata si accede tramite un modulo specifico da presentare entro il termine del 31.03.2017, il quale contiene tutti gli elementi necessari per la richiesta di rottamazione e che deve essere utilizzato in maniera obbligatoria. Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito dell'agente della riscossione.

Entro il 24 aprile 2017, Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

Da pochi giorni, inoltre, Equitalia ha comunicato di poter fornire un modello al contribuente con l'indicazione di una dimensione quantitativa di quello che sarà il provvedimento che

l'agente della riscossione dovrà spedire al contribuente con i calcoli degli importi rottamati e quelli da corrispondere.

Al contribuente viene, inoltre, riconosciuta la possibilità di revocare le istanze di rottamazione presentate: in particolare, **la normativa prevede che queste si possono revocare entro il 31 marzo 2017** (in questo caso, è opportuno precisare che il contribuente che avesse avuto in corso una rateizzazione è comunque riammesso alla rateazione che aveva già in essere).

Un problema operativo che si è posto con riferimento alle modalità di presentazione delle Istanze, riguarda la possibilità per il contribuente di presentare più istanze di rottamazione: equitalia sul punto ha fatto sapere che il decreto di accoglimento potrebbe comunque essere unico, anche a fronte di tante istanze separate presentate dal contribuente. Per avere allora maggiori possibilità di ottenere separati decreti di accoglimento, si potrebbe ipotizzare di presentare due o più istanze contenenti una diversa rateazione: in questo caso, appare molto probabile che il contribuente possa avere due o più diversi decreti di rottamazione/piani di rateazione da parte di equitalia.

5. Gli effetti della presentazione dell'istanza rispetto alle procedure esecutive.

Dopo la presentazione dell'istanza di adesione alla rottamazione (che secondo la stessa Equitalia viene elaborata in circa 4-5 giorni dal momento della presentazione), Equitalia sospende la cartella di pagamento e quindi tutte le procedure in corso che sono ancora negli archivi dell'agente della riscossione.

Inoltre, **Equitalia non inizierà alcuna nuova procedura esecutiva.**

Per quanto riguarda le procedure esecutive già in essere, è previsto che Equitalia sospenda quelle che non sono in fase avanzata di definizione. A tal proposito, qualche problema applicativo è stato posto con riferimento alle tre diverse procedure di pignoramento

esattoriale utilizzate da Equitalia (spesso attecnicamente chiamate di “pignoramento presso terzi”): 1) per quanto riguarda il pignoramento presso terzi da codice di procedura civile, si è in fase avanzata al momento dell'assegnazione della procedura al giudice (quindi prima di tale momento, in caso di presentazione di istanza di rottamazione, Equitalia sospenderà la procedura esecutiva); 2) per quanto riguarda il pignoramento esattoriale di cui al 48 bis del DPR 29 settembre 1973, numero 602, questa procedura non si fermerà in nessun caso e quindi, se Equitalia ha già notificato il pignoramento, lo porterà a conclusione; 3) per quanto riguarda il pignoramento attraverso il 72 bis del DPR 29 settembre 1973, numero 602, si è in fase avanzata al momento in cui è avvenuto il pagamento (anche parziale/rateale) da parte del terzo, quindi, se il terzo ha iniziato i pagamenti oggetto di pignoramento, Equitalia porterà a conclusione la procedura esecutiva (altrimenti la sospenderà).

Sempre con riferimento alle procedure esecutive, nel caso in cui Equitalia acquisisca un importo attraverso una procedura esecutiva già intrapresa prima della presentazione dell'istanza di rottamazione e non sospesa (in quanto - come visto - in fase avanzata di definizione), si è posto il problema di come viene imputato questo pagamento rispetto all'istanza di rottamazione presentata. Ad oggi, la posizione di Equitalia è che detta somma venga acquisita ed interamente imputata alla cartella di pagamento oggetto dell'esecuzione, quindi anche a quelle voci della cartella che potrebbero essere state oggetto dell'istanza di rottamazione. Pertanto la somma incassata andrà a decurtare il valore residuo dell'intera cartella e pertanto la rottamazione riguarderà soltanto l'importo residuo. Tale orientamento manifestato dall'Agente della riscossione porta a ritenere opportuna una valutazione circa i carichi da rottamare quando Equitalia ha già agito con una procedura esecutiva, che si trova in fase avanzata e che ha concrete possibilità di avere esito (anche parzialmente) positivo: in questi casi, appare più conveniente per il contribuente non rottamare quelle cartelle che sono oggetto di un'esecuzione in fase avanzata e con elevate possibilità di avere un esito positivo rilevante.